



# Regione Umbria

Giunta Regionale

---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**N. 260      SEDUTA DEL   21/03/2025**

**OGGETTO:** Disposizioni in materia di tributi regionali

|                      |                              | PRESENZE |
|----------------------|------------------------------|----------|
| Proietti Stefania    | Presidente della Giunta      | Presente |
| Bori Tommaso         | Vice Presidente della Giunta | Presente |
| Barcaioli Fabio      | Componente della Giunta      | Presente |
| De Luca Thomas       | Componente della Giunta      | Presente |
| De Rebotti Francesco | Componente della Giunta      | Presente |
| Meloni Simona        | Componente della Giunta      | Presente |

---

Presidente: **Stefania Proietti**

Segretario Verbalizzante: Cristina Clementi

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

---

L'atto si compone di 19 pagine

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

**LA GIUNTA REGIONALE**

**Vista** la proposta di disegno di legge presentata dall' Assessore Tommaso Bori avente ad oggetto:  
"Disposizioni in materia di tributi regionali";

**Preso atto** del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

**Visti** gli articoli 46 e 48 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;

**Vista** la nota del Presidente del Comitato legislativo del 11/03/2025 prot. n. 47655 con la quale si comunica che, in applicazione dell'articolo 5, comma 1 del R.R. "Funzionamento del Comitato legislativo e procedure di formazione degli atti normativi di competenza della Giunta regionale" approvato con DGR 202/2024, stante il rilievo meramente tecnico del documento, non si ravvisa la necessità di procedere alla convocazione del Comitato legislativo per l'esame del DDL in oggetto;

**Ritenuto** di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti** unanimi espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto " Disposizioni in materia di tributi regionali ", e la relazione che lo accompagna, dando atto che la Presidente lo presenterà, per le conseguenti determinazioni, all'Assemblea Legislativa;
  - 2) di indicare l'Assessore Tommaso Bori a rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
  - 3) di chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza ai sensi dell'art. 66 comma 3 del vigente Regolamento interno dell'Assemblea Legislativa.
-

**Oggetto: Disposizioni in materia di tributi regionali**RELAZIONE

Il progressivo aumento della rigidità della spesa del bilancio e i vincoli di finanza pubblica divenuti ancora più stringenti a decorrere dal 2025 con i nuovi parametri di equilibrio concordati in sede europea, hanno visto la loro concretizzazione, attraverso un taglio lineare dei trasferimenti da parte del Governo, con una riduzione di circa 40 milioni dei trasferimenti dallo Stato centrale alla Regione Umbria nel prossimo triennio.

Una riduzione dei trasferimenti che va ad assommarsi al deficit strutturale con un risultato economico negativo ad oggi di 90 milioni di euro del consolidato regionale della sanità, esito dello squilibrio tra il disavanzo delle 4 aziende del Servizio sanitario regionale pari a -243 mln e il risultato positivo della Gestione Sanitaria Accentrata regionale pari a 153 mln.

La necessità irrinunciabile è fornire risposte alle esigenze delle persone e della comunità regionale non potendo comprimere ulteriormente il fabbisogno necessario a garantire la continuità dei servizi essenziali, in primo luogo la sanità pubblica, ha determinato l'obbligo di attivare la manovra fiscale in oggetto finalizzata a recuperare le risorse indispensabili per assicurare:

- un sistema sanitario pubblico efficiente, accessibile e di qualità per tutti i cittadini;
- il sostegno per un efficiente e sostenibile trasporto pubblico locale;
- il sistema del diritto allo studio e dei servizi agli studenti;
- il potenziamento degli interventi nell'ambito sociale ed educativo e di contrasto alla povertà;
- lo sviluppo economico, le politiche attive del lavoro, la cura dell'ambiente e del territorio;
- il cofinanziamento integrale dei programmi comunitari fino ad oggi insufficiente.

L'ordinamento giuridico riconosce alle Regioni autonomia finanziaria che si concretizza principalmente con la capacità fiscale attraverso la facoltà di regolazione di aliquote e di tributi assegnati alle Regioni e che agiscono sui redditi prodotti nei rispettivi territori e/o dai rispettivi residenti.

Le politiche di garanzia minima per la coesione sociale e la tenuta del sistema regionale che si intendono realizzare richiedono importanti risorse per reperire le quali si è deciso di intervenire sulle leve fiscali entro i margini di manovra riconosciuti alla finanza regionale parametrandone il più possibile l'effetto in base ai redditi e salvaguardando quelli più bassi.

In particolare, la maggiorazione dell'addizionale regionale all'IRPEF opera con progressività sul secondo, terzo e quarto scaglione di reddito (tra 15.000 e 28.000 euro, tra 28.000-50.000 euro e sopra i 50.000 euro); resta invariata e pari a zero l'aliquota del primo scaglione (fino a 15.000 euro).

La manovra sull'IRAP interviene con una maggiorazione nella misura dello 0,50 punti base sull'aliquota ordinaria (3,90%), estesa in modo omogeneo su una platea differenziata di categorie economiche. Essendo sia l'addizionale IRPEF che l'IRAP in aumento non si applicano i limiti previsti nei casi di riduzione dell'uno ed aumento dell'altro tributo.

L'incremento della tassa automobilistica interviene per la prima volta in assoluto per la Regione Umbria, essendo tra le poche Regioni che non hanno mai applicato alcuna maggiorazione sulle tariffe di base fissate dallo Stato fin dalla sua attribuzione alle Regioni.

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

Gli effetti della manovra fiscale avranno una decorrenza differenziata; infatti solo l'addizionale regionale all'IRPEF decorre dall'anno di imposta 2025, mentre per l'IRAP e la Tassa Automobilistica le maggiorazioni previste decorreranno dal 1° gennaio 2026.

Le maggiori entrate previste con il presente disegno di legge sono accantonate nel bilancio regionale 2025-2027 in attesa della definizione della legge di variazione che ripartisce le risorse tra gli interventi soprarichiamati in coerenza con gli obiettivi strategici e in relazione ai fabbisogni strutturali in corso di contabilizzazione.

### **A. Addizionale regionale all'IRPEF**

#### ***Disciplina del tributo***

L'addizionale regionale all'IRPEF è stata istituita dall'art. 50 del D.Lgs. n. 446 del 1998, il quale dispone che la stessa è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla Regione e dalla Provincia autonoma in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF. La disciplina dell'addizionale regionale all'IRPEF è stata integrata dall'art. 6 del D.Lgs. n. 68 del 2011. L'aliquota di base dell'addizionale dall'anno 2012 è pari all'1,23 %. La maggiorazione a decorrere dal 2015 non può essere superiore a 2,1 punti percentuali. Nel caso in cui la regione decida di non adottare un'unica aliquota ma una pluralità di aliquote differenziate tra loro, queste devono essere articolate esclusivamente in relazione ai medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF, ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 del D.Lgs n. 68/11, nonché diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi.

La norma nazionale ha introdotto, inoltre, una serie di vincoli incrociati a partire dalla facoltà delle Regioni di rimodulare l'addizionale regionale IRPEF e l'IRAP finalizzata a limitare gli spazi di discrezionalità delle Regioni affinché la riduzione del carico fiscale sulle imprese non sia compensata dall'aumento dello stesso sulle persone fisiche. Nello specifico:

- l'articolo 5 comma 3 dispone che non può essere disposta la riduzione dell'IRAP se la maggiorazione di cui all'articolo 6, comma 1 (aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base), è superiore a 0,5 punti percentuali;
- l'articolo 6, comma 3, prevede che resta fermo il limite della maggiorazione di 0,5 punti percentuali, se la regione abbia disposto la riduzione dell'IRAP. La maggiorazione oltre i 0,5 punti percentuali non trova applicazione sui redditi ricadenti nel primo scaglione di redditi IRPEF (fino a 15.000 Euro).

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per l'anno 2022), all'articolo 1, comma 2, lettera a), ha riformulato l'articolo 11, comma 1, del TUIR, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, stabilendo che l'IRPEF è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, specifiche aliquote differenziate per i seguenti quattro scaglioni di reddito, che si sostituiscono ai cinque scaglioni stabiliti dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2021:

scaglioni di reddito

fino a 15.000 euro;

oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;

oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;

oltre 50.000 euro.

Con la Legge regionale 16 marzo 2022, n. 3 "Adeguamento della normativa regionale alle modifiche legislative in ordine all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Art. 1 commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2021, n. 234", la Regione ha adeguato, con decorrenza dall'anno 2022 l'articolazione delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF ai quattro scaglioni definiti dalla citata norma statale (legge 30 dicembre 2021, n. 234).

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

La legge di Bilancio dello Stato per il 2025 ha reso strutturale la riduzione, da quattro a tre, delle aliquote Irpef (23, 35 e 43 per cento) già prevista per l'anno 2024 dal D.lgs 216/2023.

L'art.1 della Legge 30 dicembre 2024, n.207 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", prevede al comma 727, il **differimento al 15 aprile 2025** del termine di cui all'articolo 50 comma 3, secondo periodo (31 dicembre dell'anno precedente), del Decreto legislativo n. 446/97 per modificare gli scaglioni di reddito previsti dall'art.11, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e le aliquote dell'addizionale regionale all'Irpef.

***Intervento normativo regionale***

Con la manovra fiscale in oggetto, si conferma l'articolazione di cui alla L.R. 3/2022, dei quattro scaglioni di reddito e la salvaguardia dei criteri di progressività a cui il sistema è informato. Fermo restando il quadro normativo sopra descritto, e nel rispetto del criterio di gradualità delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF in relazione alle fasce di reddito imponibile, la presente proposta di norma prevede la conferma della non previsione dell'addizionale regionale per il primo scaglione che rimane a zero e la determinazione dell'1,95% per lo scaglione di reddito tra 15 mila e 28 mila euro dell'2,05% per lo scaglione tra 28 mila euro e 50 mila euro, del 2,1% per lo scaglione di reddito imponibile superiore a 50 mila euro. L'intervento complessivo proposto prevede le aliquote sulla parte discrezionale regionale come di seguito riportato:

Scaglione di reddito Maggiorazione addizionale regionale IRPEF

- fino a 15.000 euro 0,0%
- da 15.000 a 28.000 euro 1,95%
- da 28.000 a 50.000 euro 2,05%
- oltre 50.000 euro 2,1%

**B. Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)*****Disciplina del tributo***

L'imposta regionale sulle attività produttive, nota con l'acronimo IRAP, è stata istituita con il decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali". È un'imposta di competenza regionale che, nella sua applicazione più comune, colpisce il valore della produzione netto delle imprese e per gli enti e le amministrazioni le retribuzioni dei lavoratori dipendenti e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. L'IRAP è dovuta da coloro che esercitano abitualmente, nel territorio della Regione, un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione di beni o servizi. In tale definizione sono da ricomprendere anche i soggetti che non hanno la sede principale in Umbria, ma che mediante una stabile organizzazione nel territorio regionale svolgono un'attività soggetta ad IRAP per un periodo di tempo non inferiore a 3 mesi. Il gettito dell'Irap è attribuito alle Regioni per coprire prevalentemente le spese del Servizio sanitario nazionale.

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 43 della legge 244/2007 che prevede la "regionalizzazione" dell'Irap a decorrere dal 1 gennaio 2009 è stata adottata la L.R. n. 26/2008 che istituisce l'imposta regionale sulle attività produttive, modificata nel 2011, con l'art. 7 della L.R. n. 14. Con quest'ultimo intervento normativo si è stabilito (ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 68/2011) che la gestione del tributo è affidata all'Agenzia delle Entrate.

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

Le regioni, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n.446/97, hanno facoltà di variare le aliquote per settori di attività e per categorie di soggetti passivi, in aumento o in diminuzione fino a 0,92 punti percentuali. Tale norma è stata integrata dal D.Lgs. 68/2011 il quale prevede che dal 2013 le Regioni possano ridurre le aliquote Irap fino ad azzerarle e disporre deduzioni dalla base imponibile.

Con legge regionale n.36/2007, sono state apportate variazioni in aumento di determinate categorie economiche.

Con precedenti leggi regionali n.13/2001, n. 6/2006, n. 36/2007 e n. 5/2014, sono state ridotte al di sotto dell'aliquota base del 3,90% le aliquote riferite a particolari soggetti passivi (attività operanti nell'ambito del Terzo Settore).

### ***Intervento normativo regionale***

Con la presente proposta normativa, si intende procedere a variare in aumento di 0,50 punti base l'aliquota IRAP ordinaria corrisposta in misura del 3,90% a decorrere dal 1 gennaio 2026.

La norma prevede apposite clausole di salvaguardia per non apportare modifiche alle riduzioni e agli aumenti già operati con le precedenti leggi regionali sopra richiamate.

### **C. Tassa automobilistica**

#### ***Disciplina del tributo***

A partire dal 1 gennaio 1999 (Legge 27 dicembre 1997 n. 449 "*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*") alle regioni a statuto ordinario è stata attribuita la competenza per la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alla tassa automobilistica. La tassa automobilistica (detta "bollo auto") è una tassa di possesso che è dovuta da proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria dei veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.). La tassa deve essere pagata a favore della Regione in cui risiede il proprietario del veicolo entro l'ultimo giorno del mese iniziale del nuovo periodo tributario, come prevede il decreto ministeriale 18 novembre 1998, n. 462 "Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della L. 21 maggio 1955, n. 463".

La tassa di circolazione regionale (ciclomotori, veicoli e motoveicoli con almeno 30 anni dalla data di costruzione) è dovuta in misura fissa per anno solare solo in caso di circolazione.

Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 504/92 la Regione, entro il 10 novembre, può determinare con legge gli importi della tassa nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli stessi importi vigenti nell'anno precedente. Tali variazioni hanno decorrenza dai pagamenti da eseguirsi dal 1 gennaio successivo e relativi a periodi fissi posteriori a tale data. La Regione Umbria non ha mai utilizzato tale leva fiscale.

In materia di tassa automobilistica regionale sono previste specifiche esenzioni disposte sia con norme nazionali che regionali che attengono:

- 1) I veicoli adattati con proprietario/locatario (anche noleggio lungo termine)/usufruttuario disabile con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, il cui adattamento tecnico risulti dalla carta di circolazione.
- 2) I veicoli con proprietario/locatario (anche noleggio lungo termine)/usufruttuario non vedente, sordo, con grave handicap psichico o mentale con indennità di accompagnamento, con grave limitazione della capacità di deambulazione o con pluriamputazioni.
- 3) Gli autoveicoli e i motoveicoli al compimento del 30° anno dalla costruzione: sono esclusi dall'esenzione i veicoli ad uso professionale (es. uso scuola guida, noleggio da rimessa, pubblico da piazza).
- 4) I veicoli intestati a soggetti iscritti al registro regionale del volontariato, ai settori protezione civile e settore salvaguardia ambientale (L.R. n. 5/2002, art. 3, comma 1).

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

5) I veicoli intestati a soggetti iscritti al registro regionale del volontariato al settore sanitario e al settore sociale, adibiti esclusivamente ad ambulanze, ad automediche, al trasporto di organi e sangue, al trasporto specifico di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo (L.R. n. 18/2017, art. 2, comma 1).

6) I veicoli di proprietà della Regione, degli enti locali e delle aziende sanitarie che risultano adibiti esclusivamente a servizi di protezione civile (L.R. n. 18/2017, art. 2, comma 2).

7) I veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, aventi sede legale in Umbria, iscritte nei registri regionali, che svolgono attività di assistenza domiciliare leggera e trasporto sociale nei confronti di minori, anziani, portatori di handicap fisici e psichici, con esclusione di autovetture di cilindrata pari o superiore a 2.000 cc se benzina e a 2.800 cc se diesel (L.R. n. 12/2018, art. 3, comma 1 e Regolamento regionale n. 7/2024).

### ***Intervento normativo regionale***

Per effetto della norma proposta con il presente progetto di legge, dal 1° gennaio 2026 la tariffa della tassa automobilistica sarà aumentata del 10%.

L'incremento della tassa automobilistica, nella misura del 10%, interviene per la prima volta in assoluto per la Regione Umbria non avendo mai applicato alcuna maggiorazione sulle tariffe di base fissate dallo Stato.

## **RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA**

### **Articolo 1**

L'articolo 1 sostituisce l'articolo 1 della legge regionale 16 marzo 2022, n. 3 "Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF", applicando per i quattro scaglioni di reddito le seguenti maggiorazioni rispetto all'aliquota di base:

di 0,0 punti percentuali per i redditi fino a 15.000,00 euro;

di 1,95 punti percentuali per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;

di 2,05 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;

di 2,1 punti percentuali per i redditi oltre 50.000,00 euro

La misura proposta consente di realizzare un gettito stimato in 90 milioni di euro con decorrenza dall'anno 2025.

Si tratta di una stima prudenziale basata sugli ultimi dati resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate con riferimento all'anno d'imposta 2022. In particolare è stata effettuata una valorizzazione utilizzando gli imponibili per scaglione di reddito.

### **Articolo 2**

L'articolo 2 aggiunge i commi 1 bis e 1 ter all'articolo 23 della legge regionale n. 36 del 2007 "*Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria*".

La manovra prevede un incremento, pari allo 0,50 punti percentuali, omogeneo per tutte le attività produttive che, in base ai dati delle dichiarazioni IRAP riferite all'anno d'imposta 2022, ultime disponibili da parte dell'Agenzia delle Entrate, risultano corrispondere l'imposta nella misura ordinaria del 3,90% sulla produzione netta nel territorio umbro.

La quantificazione della maggiore entrata, prevista con decorrenza dall'anno 2026, si basa su una stima prudenziale del contributo omogeneo del mondo produttivo territoriale come definita nel presente paragrafo calcolata sulla base imponibile di riferimento e che rende un valore pari a 17,5 milioni di euro.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

L'incremento non modifica il carico tributario per i soggetti (terzo settore, cooperative sociali, ecc..) per i quali in precedente sono state disposte specifiche riduzioni e esenzioni in materia. Anche i settori di attività per i quali erano state applicate maggiorazioni dell'aliquota non subiranno gli incrementi previsti dalla presente norma.

**Articolo 3**

1. Ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

“Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”, gli importi della tassa automobilistica regionale previsti al Capo I del Titolo III del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono aumentati del 10 per cento.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 si applicano sulle tariffe vigenti nell'anno 2025 ed hanno effetto sui periodi tributari con decorrenza successiva al 1° gennaio 2026.

**Articolo 4**

L'articolo 4 introduce, oltre alle indicazioni in merito all'imputazione a bilancio delle maggiori entrate, una clausola di salvaguardia, ai sensi dell'art. 39 c.4 del d.lgs.118/2011 e della Legge 196/2009 art.17, allo scopo di garantire la copertura finanziaria in caso di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di bilancio, preservando gli equilibri del medesimo, in base al principio sancito dall'art.81 della Costituzione italiana, tenuto conto che le previsioni si basano su elaborazioni di stima dei dati ad oggi disponibili.

Il comma 5 dell'articolo 4 dispone l'accantonamento nel Bilancio di previsione 2025-2027, già approvato con l.r. n. 29/2024, delle maggiori entrate di cui ai commi da 1 a 3 del medesimo articolo 4, in apposito Fondo istituito nel Bilancio regionale. Tale accantonamento si rende necessario in quanto l'utilizzo delle risorse regionali rivenienti dalla manovra tributaria disposta con il presente D.D.L. è ancora in corso di definizione relativamente alla puntuale quantificazione dei fabbisogni di alcuni settori di spesa.

Con successiva legge regionale di variazione al Bilancio, le maggiori entrate tributarie rivenienti dalle disposizioni del presente DDL saranno ripartite e destinate ai vari interventi di spesa.

Nelle more della approvazione del provvedimento legislativo di variazione al Bilancio, le risorse finanziarie derivanti dall'approvazione della presente manovra fiscale - per complessivi euro 90.000.000,00 nell'esercizio 2025 ed euro 116.500.000,00 in ciascuno degli esercizi 2026 e 2027 sono accantonate al capitolo di nuova istituzione denominato “Fondo maggiori entrate da manovra fiscale 2025 da ripartire” della Missione, 20, Programma 03, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2025-2027 (capitolo 06033\_S).

**Articolo 5**

L'articolo 5 è una norma che si rende necessaria in quanto le modifiche apportate con l'articolo 1 e 2 entrano in vigore con riferimento all'anno d'imposta rispettivamente del 2025 per l'addizionale regionale all'IRPEF e a decorrere dall'anno d'imposta 2026 per l'imposta regionale attività produttive (IRAP) rimanendo pertanto applicate, per i periodi tributari precedenti, le aliquote definite dalle normative previgenti.

**Articolo 6**

Entrata in vigore della presente legge.



## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Si riepilogano gli effetti finanziari nella tabella seguente:

| RIEPILOGO EFFETTI FINANZIARI DDL |                 |                                                        |                              |          |                               |                |                |                |                |                |                                          |                                     |                                     |
|----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                  | Norma DDL       |                                                        | MORFOLOGIA                   | NATURA   | QUANTIFICAZIONE ENTRATA/SPESA |                |                | SALDO BILANCIO |                |                | COPERTURA FINANZIARIA BILANCIO REGIONALE |                                     |                                     |
|                                  |                 |                                                        |                              |          | 2025                          | 2026           | 2027           | 2025           | 2026           | 2027           | 2025                                     | 2026                                | 2027                                |
| ENTRATE                          | ART. 1          | Incremento Add.le regionale IRPEF a decorrere dal 2025 | RICORRENTE                   | CORRENTE | 90.000.000,00                 | 90.000.000,00  | 90.000.000,00  | 90.000.000,00  | 90.000.000,00  | 90.000.000,00  | TITOLO 1 ENTRATE TIPOLOGIA 0101          | TITOLO 1 ENTRATE TIPOLOGIA 0101     | TITOLO 1 ENTRATE TIPOLOGIA 0101     |
|                                  | ART. 2          | Incremento IRAP a decorrere dal 2026                   | RICORRENTE                   | CORRENTE |                               | 17.500.000,00  | 17.500.000,00  |                | 17.500.000,00  | 17.500.000,00  | TITOLO 1 ENTRATE TIPOLOGIA 0101          | TITOLO 1 ENTRATE TIPOLOGIA 0101     | TITOLO 1 ENTRATE TIPOLOGIA 0101     |
|                                  | ART. 3          | Incremento Tassa auto a decorrere dal 2026             | RICORRENTE                   | CORRENTE |                               | 9.000.000,00   | 9.000.000,00   |                | 9.000.000,00   | 9.000.000,00   | TITOLO 1 ENTRATE TIPOLOGIA 0101          | TITOLO 1 ENTRATE TIPOLOGIA 0101     | TITOLO 1 ENTRATE TIPOLOGIA 0101     |
|                                  |                 |                                                        | totale entrate               |          | 90.000.000,00                 | 116.500.000,00 | 116.500.000,00 | 90.000.000,00  | 116.500.000,00 | 116.500.000,00 |                                          |                                     |                                     |
| SPESA                            | ART. 4, COMMA 5 | Accantonamento Fondo maggiori entrate da ripartire     | NON RICORRENTE DISCREZIONALE | CORRENTE | 90.000.000,00                 | 116.500.000,00 | 116.500.000,00 | 90.000.000,00  | 116.500.000,00 | 116.500.000,00 | MISSIONE 20, PROGRAMMA 03, TITOLO 1      | MISSIONE 20, PROGRAMMA 03, TITOLO 1 | MISSIONE 20, PROGRAMMA 03, TITOLO 1 |
|                                  |                 |                                                        | totale spesa                 |          | 90.000.000,00                 | 116.500.000,00 | 116.500.000,00 | 90.000.000,00  | 116.500.000,00 | 116.500.000,00 |                                          |                                     |                                     |
|                                  |                 |                                                        | Saldo netto                  |          | 0,00                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |                                          |                                     |                                     |

Disegno di legge: **“Disposizioni in materia di tributi regionali”**

Art. 1.

Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 16 marzo 2022, n. 3

1. L'articolo 1 della legge regionale 16 marzo 2022, n. 3 “Adeguamento della normativa regionale alle modifiche legislative in ordine all'Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2021, n. 234” è sostituito dal seguente:

“Art. 1

Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF

1. A decorrere dall'anno d'imposta 2025, in attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stabilita per scaglioni di reddito applicando all'aliquota di base le seguenti maggiorazioni:

- a) fino a 15.000 euro, nessuna maggiorazione;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, maggiorazione dello 1,95 per cento;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

maggiorazione dello 2,05 per cento;

d) oltre 50.000 euro, maggiorazione dello 2,1 per cento.”

**Art. 2**

Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 “Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria” sono aggiunti i seguenti commi:

“1-bis A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 “Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali” è maggiorata di 0,50 punti percentuali.

1-ter La disposizione di cui al comma 1 bis non si applica nel caso in cui l'aliquota prevista all'art.16, comma 1 del D.Lgs. 446/1997 è già stata ridotta o aumentata con legge regionale.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

**Art. 3****(Tassa automobilistica regionale)**

1. Ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario", gli importi della tassa automobilistica regionale previsti al Capo I del Titolo III del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono aumentati del 10 per cento.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 si applicano sulle tariffe vigenti nell'anno 2025 ed hanno effetto sui periodi tributari con decorrenza successiva al 1° gennaio 2026.

**Art. 4****(Norma finanziaria)**

1. Le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1 della legge regionale 16 marzo 2022, n. 3 come sostituito dall'articolo 1 della presente legge sono stimate in 90.000.000,00 di euro a decorrere dall'anno 2025 e sono imputate alla tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" del bilancio di previsione 2025-2027.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

2. Le maggiori entrate derivanti dall'articolo 2 della presente legge regionale sono stimate in 17.500.000,00 di euro a decorrere dall'anno 2026 e sono imputate alla tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contribuiva e perequativa" del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026 e successive.

3. Le maggiori entrate derivanti dall'articolo 3 della presente legge regionale sono stimate in 9.000.000,00 di euro a decorrere dall'anno 2026 e sono imputate alla tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contribuiva e perequativa" del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026 e successive.

4. Nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti negativi rispetto alle previsioni di maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, la Giunta regionale, nelle more della necessaria variazione di bilancio, è autorizzata, con proprio atto, a limitare la valenza autorizzatoria degli stanziamenti delle spese non obbligatorie del bilancio di previsione di ciascun esercizio, al fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali limitazioni di stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

5. Nelle more della definizione della

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

manovra di variazione del Bilancio di previsione 2025-2027 approvato con legge regionale 4 novembre 2024, n. 29, (Bilancio di previsione della Regione Umbria 2025-2027) le maggiori entrate di cui al presente articolo sono accantonate alla Missione 20, Programma 03, Titolo 1 del Bilancio regionale di previsione 2025-2027.

Art. 5  
(Norme di prima applicazione)

1. Ai periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore delle modifiche disposte dalla presente legge continua ad applicarsi la normativa previgente.

Art. 6  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

### Note di Riferimento

#### Note all'art. 1, alinea e parte novellistica:

- La legge regionale 16 marzo 2022, n. 3, recante “Adeguamento della normativa regionale alle modifiche legislative in ordine all'Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Art. 1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”, è pubblicata nel B.U.R. 17 marzo 2022, n. 13, E.S..
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario” (pubblicato nella G.U. 12 maggio 2011, n. 109), come modificato da: decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (in G.U. 13 agosto 2011, n. 188), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. 16 settembre 2011, n. 216), decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in S.O. alla G.U. 6 dicembre 2011, n. 84), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (in S.O. alla G.U. 27 dicembre 2011, n. 300), legge 24 dicembre 2012, n. 228 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2012, n. 302) e legge 27 dicembre 2013, n. 147 (in S.O. alla G.U. 27 dicembre 2013, n. 302):

#### «Art. 6

#### Addizionale regionale all'IRPEF

1. A decorrere dall'anno 2012 ciascuna regione a Statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base. La predetta aliquota di base è pari a 1,23 per cento sino alla rideterminazione effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. La maggiorazione non può essere superiore:
  - a) a 0,5 punti percentuali per gli anni 2012 e 2013;
  - b) a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014;
  - c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015.
2. Fino al 31 dicembre 2011, rimangono ferme le aliquote della addizionale regionale all'IRPEF delle regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono superiori alla aliquota di base, salva la facoltà delle medesime regioni di deliberare la loro riduzione fino alla medesima aliquota di base.
3. Resta fermo il limite della maggiorazione di 0,5 punti percentuali, se la regione abbia disposto la riduzione dell'IRAP. La maggiorazione oltre i 0,5 punti percentuali non trova applicazione sui redditi ricadenti nel primo scaglione di cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente periodo. In caso di riduzione, l'aliquota deve assicurare un gettito che, unitamente a quello derivante dagli altri tributi regionali di cui all'articolo 12, comma 2, non sia inferiore all'ammontare dei trasferimenti regionali ai comuni, soppressi in attuazione del medesimo articolo 12.
4. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, le regioni possono stabilire aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.
5. Le regioni, nell'ambito della addizionale di cui al presente articolo, possono disporre, con propria legge, detrazioni in favore della famiglia, maggiorando le detrazioni previste dall'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Le regioni adottano altresì con propria legge misure di erogazione di misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti IRPEF, il cui livello di reddito e la relativa imposta netta, calcolata anche su base familiare, non consente la fruizione delle detrazioni di cui al presente comma.
6. Al fine di favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, le regioni, nell'ambito della addizionale di cui al presente articolo, possono inoltre disporre, con propria legge, detrazioni dall'addizionale stessa in luogo dell'erogazione di sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale.
7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si applicano a decorrere dal 2015.
8. L'applicazione delle detrazioni previste dai commi 5 e 6 è esclusivamente a carico del bilancio della regione che le dispone e non comporta alcuna forma di compensazione da parte dello Stato. In ogni caso deve essere garantita la previsione di cui al comma 3, ultimo periodo.
9. La possibilità di disporre le detrazioni di cui ai commi 5 e 6 è sospesa per le regioni impegnate nei piani di rientro dal deficit sanitario alle quali è stata applicata la misura di cui all'articolo 2, commi 83, lettera b), e 86, della citata legge n. 191 del 2009, per mancato rispetto del piano stesso.
10. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.
11. L'eventuale riduzione dell'addizionale regionale all'IRPEF è esclusivamente a carico del bilancio della regione e non comporta alcuna forma di compensazione da parte dei fondi di cui all'articolo 15.».

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

### Note all'art. 2, alinea e parte novellistica:

- La legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36, recante "Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria" (pubblicata nel B.U.R. 27 dicembre 2007, n. 56), è stata modificata dalle leggi regionali: 26 marzo 2008, n. 5 (in S.S. alla G.U. 28 marzo 2008, n. 15), 13 novembre 2008, n. 16 (in S.S. alla G.U. 14 novembre 2008, n. 52), 5 marzo 2009, n. 4 (in S.S. n. 2 alla G.U. 6 marzo 2009, n. 10), 24 novembre 2011, n. 14 (in S.S. alla G.U. 25 novembre 2011, n. 52), 30 marzo 2015, n. 8 (in S.S. n. 3 alla G.U. 31 marzo 2015, n. 17) e 19 novembre 2015, n. 16 (in G.U. 20 novembre 2015, n. 59, E.S.).  
Il testo vigente dell'art. 23, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

#### «Art. 23

#### Variazioni dell'aliquota IRAP per alcuni settori di attività.

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è maggiorata di un punto percentuale rispetto a quella stabilita dall'articolo 16 del D.Lgs. n. 446/1997 per i settori di attività economiche riportati nell'allegato A alla presente legge.

*1-bis A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali" è maggiorata di 0,30 punti percentuali.*

*1-ter La disposizione di cui al comma 1 bis non si applica nel caso in cui l'aliquota prevista all'art.16, comma 1 del D.Lgs. 446/1997 è già stata ridotta o aumentata con legge regionale.*

2. La maggiorazione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti del settore "produzione di energia elettrica" che esercitano complessivamente impianti di potenza fino a dieci Megawatt elettrici (MWe).

3. Per i soggetti che hanno un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare la maggiorazione di aliquota prevista dal comma 1 è applicabile a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data del 1° gennaio 2008.

4. L'aliquota determinata al comma 1 si applica al valore della produzione netta realizzata nel territorio della Regione Umbria.».

- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali" (pubblicato nel S.O. alla G.U. 23 dicembre 1997, n. 298), come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (in S.O. alla G.U. 28 dicembre 2007, n. 300) e dal decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (in G.U. 24 aprile 2014, n. 95), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. 23 giugno 2014, n. 143):

#### «Art. 16.

#### Determinazione dell'imposta

1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 3,50[124] per cento, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45.

*Omissis.».*

### Note all'art. 3, comma 1:

- Si riporta il testo del Titolo III, Capo I, dall'art. 23 all'art. 27, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" (pubblicato nel S.O. alla G.U. 30 dicembre 1992, n. 305), come modificato dal comunicato pubblicato nella G.U. 14 gennaio 1993, n. 10:

#### «Titolo III

#### Tributi regionali

#### Capo I

#### Tasse automobilistiche regionali

#### Art. 23

#### Attribuzioni alle regioni a statuto ordinario

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993 alle regioni a statuto ordinario, già titolari di una parte della tassa automobilistica, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158 e successive modificazioni, con riferimento ai pagamenti effettuati dall'anzidetta data, sono attribuite:



## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- a) l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni;
  - b) la soprattassa annuale su taluni autoveicoli azionati con motore diesel, istituita con il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1976, n. 786 e successive modificazioni;
  - c) la tassa speciale per i veicoli alimentati a G.P.L. o gas metano, istituita dalla legge 21 luglio 1984, n. 362 e successive modificazioni.
2. I tributi di cui al comma 1 assumono rispettivamente la denominazione di tassa automobilistica regionale, soprattassa annuale regionale e tassa speciale regionale e si applicano ai veicoli ed agli autoscafi, soggetti nelle regioni a statuto speciale ai corrispondenti tributi erariali in esse vigenti, per effetto della loro iscrizione nei rispettivi pubblici registri delle provincie di ciascuna regione a statuto ordinario, come previsto dall'articolo 5, comma 31, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983 n. 53 e successive modifiche. La tassa automobilistica regionale si applica altresì ai ciclomotori, agli autoscafi, diversi da quelli da diporto, non iscritti nei pubblici registri ed ai motori fuoribordo applicati agli stessi autoscafi, che appartengono a soggetti residenti nelle stesse regioni. Sono comprese nel suddetto tributo regionale anche le tasse fisse previste dalla legge 21 maggio 1955, n. 463 e successive modificazioni.
3. Dall'ambito di applicazione del presente capo è esclusa la disciplina concernente la tassa automobilistica relativa ai veicoli ed autoscafi in temporanea importazione i quali restano ad ogni effetto soggetti alle norme statali che regolano la materia.
4. Continua ad essere acquisito al bilancio dello Stato il gettito derivante dalla addizionale del 5 per cento istituita con l'articolo 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729 e quello relativo alla tassa speciale erariale annuale istituita con l'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modifiche nella legge 12 luglio 1991, n. 202.
5. Sono a carico delle regioni i rimborsi relativi ai tributi regionali di cui al precedente comma 1. Le istanze vanno prodotte ai competenti uffici della regione che disporranno il rimborso, ferma restando la competenza delle Intendenze di Finanza per i tributi erariali.

### Art. 24 Poteri delle regioni

1. Entro il 10 novembre di ogni anno ciascuna regione può determinare con propria legge gli importi dei tributi regionali di cui all'articolo 23, con effetto dai pagamenti da eseguire dal primo gennaio successivo e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli stessi importi vigenti nell'anno precedente.
2. Nel primo anno di applicazione del presente decreto ciascuna regione, nel determinare con propria legge gli importi dei tributi regionali di cui all'articolo 23 nella misura compresa fra il 90 ed il 110 per cento degli importi vigenti nell'anno precedente, dovrà considerare come base di calcolo, per ogni tributo regionale, rispettivamente l'ammontare complessivo della tassa automobilistica, gli importi della soprattassa annuale e quelli della tassa speciale erariali vigenti alla data del 31 dicembre 1992.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quando le regioni non avranno fissato, con proprie leggi ed entro i limiti indicati nel comma 2, un diverso ammontare, l'importo dei tributi regionali viene determinato per la soprattassa annuale e la tassa speciale nella misura prevista per i corrispondenti tributi erariali nelle regioni a statuto speciale alla data del 31 dicembre 1992 e per la tassa automobilistica nel complessivo importo dovuto per il tributo erariale vigente alla suddetta data e per il tributo regionale nella misura vigente alla stessa data o nella misura diversa determinata da ciascuna regione entro il 10 novembre 1992, ai sensi dell'articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158 e successive modifiche.
4. Restano validi fino alla scadenza i pagamenti, effettuati entro il 31 dicembre 1992, relativi alla tassa automobilistica erariale e regionale, alla soprattassa annuale e alla tassa speciale erariali, vigenti a tale data. A tali pagamenti si applicano le modalità ed i criteri di ripartizione tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario vigenti fino alla data del 31 dicembre 1992, anche con riferimento alle attività di recupero e rimborso dei relativi importi.

### Art. 25 Riscossione

1. Per la riscossione dei tributi regionali di cui all'articolo 23 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e dall'articolo 5, commi 39 e 40 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53.
2. L'A.C.I. svolge per conto delle regioni a statuto ordinario, relativamente ai tributi regionali di cui all'articolo 23, le attività di riscossione, di riscontro e di controllo e gli ulteriori adempimenti già affidati a tale ente per gli analoghi tributi erariali, con la Convenzione stipulata con il Ministero delle finanze in data 26 novembre 1986, approvata con decreto del Ministro delle finanze in pari data, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 296 del 22 dicembre 1986. L'A.C.I. provvede a versare nelle casse regionali le somme di spettanza di ciascuna regione nei termini e con le modalità previste nella suddetta Convenzione. Le comunicazioni relative alla riscossione ed ai versamenti vanno effettuate a ciascuna regione con le modalità e la modulistica in uso per le comunicazioni fatte all'Erario. Le regioni, relativamente ai tributi di loro competenza, possono esercitare presso l'A.C.I. ed i dipendenti uffici provinciali esattori il controllo svolto dal Ministero delle finanze per i corrispondenti tributi erariali sulla gestione dei servizi tributari affidati allo stesso ente,

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

secondo le modalità ed i termini previsti nella Convenzione del 26 novembre 1986. Per tale controllo le regioni possono continuare ad avvalersi dell'Ispettorato Compartimentale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari, competente per territorio, nonché del Servizio Permanente per il Controllo all'ACI e alla SIAE.

3. Il compenso spettante all'A.C.I., ai sensi degli articoli 20 e 21 della Convenzione di cui al comma 2, viene addebitato allo Stato e alle regioni a statuto ordinario in proporzione a quanto attribuito a ciascuno per i tributi di rispettiva competenza, secondo le modalità ed i termini riportati nello stesso atto di Convenzione. Con lo stesso criterio sono addebitati i costi relativi alla fornitura centralizzata del libretto fiscale di cui all'articolo 16 della Convenzione.

### Art. 26

#### Esclusioni dal pagamento

1. Nel caso di rinnovazione della immatricolazione di un veicolo o di un autoscafo in una provincia compresa nel territorio di una regione diversa da quella nel cui ambito era precedentemente iscritto, non si applica una ulteriore tassa automobilistica, soprattassa annuale e tassa speciale regionali per il periodo per il quale ciascun tributo sia stato già riscosso dalla regione di provenienza.

### Art. 27

#### Rinvio

1. I tributi regionali di cui all'articolo 23 restano disciplinati, per quanto non diversamente disposto dal presente provvedimento, dalle norme statali che regolano gli analoghi tributi erariali vigenti nel territorio delle regioni a statuto speciale.

2. Per l'inosservanza delle disposizioni relative ai suddetti tributi regionali si applicano nella stessa entità le medesime sanzioni previste per gli analoghi tributi erariali vigenti nelle regioni a statuto speciale, secondo le disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni.».

- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.” (pubblicato nel G.U. 12 maggio 2011, n. 109):

#### «Art. 8 Ulteriori tributi regionali

*Omissis.*

2. Fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, le regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale.

*Omissis.».*

#### Note all'art. 4, commi 1, 2, 3 e 5:

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale 16 marzo 2022, n. 3 (si vedano le note all'art. 1, alinea e parte novellistica), come sostituito dalla presente legge all'art. 1, è il seguente:

### «Art. 1

#### Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF

1.A decorrere dall'anno d'imposta 2025, in attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stabilita per scaglioni di reddito applicando all'aliquota di base le seguenti maggiorazioni:

- a) fino a 15.000 euro, nessuna maggiorazione;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, maggiorazione dello 1,95 per cento;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro maggiorazione dello 2,05 per cento;
- d) oltre 50.000 euro, maggiorazione dello 2,1 per cento.».

- La legge regionale 4 novembre 2024, n. 29, recante “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2025 - 2027”, è pubblicata nel S.O. n. 4 al B.U.R. 6 novembre 2024, n. 57.

## PARERE DEL DIRETTORE

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108, verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 21/03/2025

IL DIRETTORE  
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE,  
BILANCIO, RISORSE UMANE, PATRIMONIO,  
CULTURA, AGENDA DIGITALE  
- Luigi Rossetti

FIRMATO  
Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---

**PROPOSTA ASSESSORE**

L'Assessore Tommaso Bori ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 21/03/2025

Assessore Tommaso Bori

FIRMATO  
Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge